

Sopprimere il comma 4.

**** 4. 41.** Frattini.

Sopprimere il comma 4.

**** 4. 60.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali previste dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.

4. 61. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: Nella Provincia autonoma di Bolzano *con le seguenti:* Nelle Province autonome di Bolzano e di Trento

4. 8. Mario Pepe, Pistelli.

Al comma 4, dopo le parole: Provincia autonoma di Bolzano *aggiungere le seguenti:* e nella Provincia autonoma di Trento

4. 5. Teresio Delfino, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige / Südtirol, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ».

4. 124 Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige (Trentino - Südtirol), sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ».

4. 132. Zeller, Caveri, Detomas, Brugger, Widmann.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Misure per prevenire la coltivazione di piante da cui si ricavano sostanze stupefacenti)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

sono in commercio diverse riviste riportanti articoli che trattano esplicitamente argomenti inerenti le droghe leggere, fornendo in alcuni casi istruzioni per la coltivazione delle piante da cui si ricavano le medesime droghe;

i citati articoli non fanno alcun riferimento al carattere nocivo delle suddette droghe, ma sembrano quasi istigarne la coltivazione e l'uso;

esistono svariati siti internet in cui la trattazione delle droghe leggere e di quelle sintetiche viene condotta in termini chiaramente antiproibizionistici, con l'adozione di espressioni che possono indurre a valutare in termini positivi l'uso di dette sostanze;

tra l'altro, sembrerebbe che attraverso i suddetti siti possano facilmente essere acquistate diverse sostanze stupefacenti, ed in particolare le cosiddette « nuove droghe »;

da notizie di stampa si apprende dell'apertura, nella città di Milano, di un negozio nel quale si vendono semi di canapa e attrezzi per coltivarla e fumarla;

l'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti), vieta la propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni, tra le quali rientrano anche quelle precedentemente citate –:

per quali motivi si siano potute verificare le situazioni di cui in premessa, senza che il Ministro interpellato o chi di competenza abbia provveduto per sanare le medesime situazioni;

quali interventi intenda adottare al fine di garantire un effettivo rispetto della normativa vigente in materia, affinché la situazione attualmente in essere non abbia a perdurare, se non addirittura a peggiorare, vista la facilità con cui ad oggi è possibile proporre luoghi e spazi di accesso al settore delle sostanze stupefacenti.

(2-02073) « Pagliarini, Cè ».

(16 novembre 1999)

(Sezione 2 – Procedure di vendita degli immobili di proprietà della SNAM nel comune di San Donato Milanese)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

la legge n. 662 del 1997 all'articolo 3, comma 109, lettere a), b), c), dispone le regole e le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare delle società a prevalente partecipazione pubblica;

la Snam, società del gruppo Eni, è proprietaria di numerosi immobili siti nel comune di San Donato Milanese (Milano);

tale società ha manifestato l'intenzione di vendere, entro la fine dell'anno, i beni immobili di sua proprietà ad un unico soggetto o più soggetti di concerto;

fanno parte del patrimonio immobiliare anche le case aziendali in cui abitano oltre 1200 famiglie —:

se le obbligazioni e le procedure, previste dalla norma richiamata, debbano applicarsi alle unità immobiliari di proprietà della Snam situate nel villaggio aziendale della località Metanopoli, San Donato Milanese (Milano), con particolare riferimento al diritto di prelazione degli attuali inquilini;

se l'intenzione di vendere in blocco a privati violi la lettera e lo spirito della legge n. 662 del 1997, che riconosce agli immobili, costruiti fruendo di benefici ed esenzioni fiscali e contributive previste per gli enti di Stato, funzione prioritaria a carattere sociale;

se si ritenga di intervenire, quale azionista di controllo dell'Eni, per tutelare il diritto degli inquilini assicurando parità di comportamento con quanto sta avvenendo con la vendita degli immobili degli altri Enti pubblici.

(2-02061) « Maiolo, Aprea, Aracu, Biondi, Buontempo, Burani Procaccini, Collavini, De Luca, Dell'Elce, Dell'Utri, Deodato, Di Comite, Floresta, Frau, Gastaldi, Gazzilli, Giovine, Giudice, Giuliano, Lo Jucco, Masiero, Melograni, Paroli, Pecorella, Pilo, Possa, Previti, Rivolta, Romani, Alessandro Rubino, Santori, Saponara, Scarpa Bonazza Buora, Stagno D'Alcontres, Taborelli, Urbani, Valducci, La Russa, Landolfi, Savarese ».

(11 novembre 1999)

(Sezione 3 – Normativa sulla ricandidabilità del sindaco per un terzo mandato in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della legge 30 aprile 1999, n. 120 permette ai sindaci di ricandidarsi per un terzo mandato qualora uno dei due precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno;

ricorrendo le ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, diversa dalla mozione di sfiducia al sindaco e alle sue dimissioni, l'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che in attesa del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica il prefetto possa sospendere i consigli comunali e provinciali per un periodo non superiore a novanta giorni;

la legge 8 giugno 1990, n. 142 prevede espressamente la decadenza del sindaco in seguito allo scioglimento del consiglio e non alla mera sospensione del medesimo —:

quale sia il criterio per il computo della durata del mandato ai fini dell'articolo 2 della legge n. 120 del 1999, in particolare se debba essere considerata come data di termine del mandato quella di sospensione del consiglio effettuata dal prefetto ovvero la data di scioglimento del medesimo con decreto del Presidente della Repubblica.

(2-02064) « Pagliarini, Stucchi, Maroni ».

(11 novembre 1999)

(Sezione 4 – Estensione dei benefici economici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime della criminalità organizzata)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

è noto che la criminalità organizzata, a differenza del terrorismo, almeno nelle dimensioni assunte da questo fenomeno negli anni 1970 e 1980, rappresenta ancora un problema gravissimo per la società civile. Numerose sono, purtroppo, nel nostro Paese le vittime e i loro familiari coinvolti in azioni criminose che lo Stato non sempre tutela in modo adeguato;

la legge 23 novembre 1998 n. 407 prevede, tra l'altro, la corresponsione di un assegno vitalizio a favore delle vittime di terrorismo e di criminalità organizzata che subiscano lesioni invalidanti;

tale beneficio, insieme con la possibilità di fruire di borse di studio, è previsto anche per i superstiti delle vittime di azioni terroristiche (articoli 2 e 4), ma, assurdamente, vede esclusi i superstiti delle vittime della criminalità organizzata;

mentre, dunque, le vittime di criminalità e terrorismo sono equiparate, la legge finisce col distinguere tra superstiti di serie A (quelli del terrorismo) e superstiti di serie B (quelli del crimine organizzato);

viene così scoraggiata, di fatto, anche la collaborazione con la giustizia da parte delle famiglie delle vittime che sentono distante lo Stato e le istituzioni per rispetto delle quali, spesso, i propri cari hanno perso la vita —:

quali misure il Governo intenda adottare a tutela dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata;

quali interventi ritenga di adottare per porre rimedio all'ingiustificata disparità di trattamento che emerge dalla legge

n. 407 del 1998 ed estendere i benefici economici contemplati dalla legge anche ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata;

se, a tale scopo, ritenga eventualmente di emanare una circolare interpretativa che ampli la portata della lettera della legge.

(2-02034) « Gambale, Piscitello ».

(29 ottobre 1999)

(Sezione 5 – Interventi per il miglioramento della strada statale n. 415 « Paullese » in Lombardia)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

la strada statale n. 415 « Paullese » sopporta un volume di traffico tra i più alti della Lombardia e quindi dell'intera Italia e presenta situazioni di pericolosità che danno luogo ad un tasso di incidentalità non più tollerabile;

la mortalità per chilometro dovuta ad incidenti sulla strada n. 415 « Paullese » è tra le più alte d'Italia;

il potenziamento e la riqualificazione della strada in argomento sono da anni ritenuti un'esigenza prioritaria da tutti i soggetti interessati: regione Lombardia, Anas, province di Milano, Cremona e Lodi e comuni dell'asse;

i soggetti suddetti hanno sottoscritto, in data 15 ottobre 1997, apposito Protocollo di intesa. In particolare l'Anas, attesa l'assenza di apposito finanziamento e riconosciuto il carattere prioritario dell'intervento « Paullese », dichiarava la possibilità di « prevedere l'inserimento di altri interventi, in sostituzione di opere già in-

serite, e non aventi lo sviluppo progettuale ed autorizzato previsto» nel Piano triennale 1997-1999;

nelle decisioni assunte nell'incontro dell'11 dicembre 1997 per l'aggiornamento all'anno 2000 del Piano triennale 1997-1999 per la Lombardia, era stato concordato, sulla base di conforme proposta del compartimento Anas, di inserire con priorità assoluta nella voce interventi nazionali: lire 100 miliardi per il raddoppio carreggiate da Peschiera Borromeo a strada provinciale 39 e lire 160 miliardi per raddoppio carreggiate da Spino d'Adda a Crema, mentre restava ancora in sofferenza, per il completamento dell'intero itinerario, la tratta dall'intersezione con la strada provinciale n. 39 « Cerca », stralciando e anticipando tale opera dalla più complessiva riqualificazione, al fine di eliminare al più presto uno dei punti di maggiore crisi di traffico dell'intero itinerario;

le province di Milano e di Lodi, adempiendo precisi accordi, hanno redatto il progetto preliminare per la riqualificazione della tratta ricadente nel proprio territorio, mentre la provincia di Cremona ha provveduto alla redazione sia del progetto preliminare sia del progetto definitivo e del relativo studio di impatto ambientale. Il compartimento dell'Anas, secondo le pattuizioni, avrebbe dovuto completare gli *iter* progettuali e per ottemperare a tali impegni aveva a suo tempo richiesto alla propria direzione generale l'autorizzazione per i bandi di incarico con nota n. 23193 dell'8 luglio 1998;

nell'incontro tenutosi martedì 7 settembre 1999 presso la regione Lombardia — a cui hanno partecipato, con tutte le province interessate, il rappresentante dei comuni ed i due consiglieri regionali della provincia di Cremona — il rappresentante dell'Anas, capo compartimento ingegner Maurizi, ha comunicato di non essere in grado di riferire riguardo al trasferimento delle risorse relative alle strade, già statali, come la 415 « Paullese », che con l'attuazione della legge Bassanini non lo saranno più; ed ha aggiunto che non dispone degli

elementi per riferire riguardo all'esito della proposta di aggiornamento del Piano triennale 1997-1999 per il 2000, inviata dal compartimento alla direzione generale per l'esame e l'approvazione, nella quale la riqualificazione della « Paullese » è indicata come prioritaria;

relativamente alla realizzazione dello svincolo « Paullese-Cerca », la cui progettazione esecutiva è stata consegnata al compartimento Anas dalla provincia di Milano, come da impegni assunti, l'Anas non sarebbe in grado di redigere il piano di sicurezza, né vi sarebbe certezza sulla sufficienza delle risorse del compartimento per partecipare alla realizzazione dello svincolo con la quota parte di lire 3,250 miliardi di cui alla convenzione (precedentemente citata) a fronte di un costo complessivo di lire 7,686 miliardi coperto dalla regione Lombardia e dalla provincia di Milano;

la strada statale 415 « Paullese » non è stata individuata quale strada di interesse nazionale dall'apposito provvedimento attuativo della legge n. 59/97, né le competenze sulla stessa sono già trasferite alla regione in quanto ciò potrà accadere solo con il decreto legislativo di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, organizzative ed umane necessarie all'esercizio delle funzioni stesse;

in attesa del trasferimento della strada « Paullese » alla regione, secondo l'intesa della conferenza Stato-regioni del 14 luglio 1999, « l'individuazione della rete stradale nazionale non costituisce acquiescenza al conferimento delle relative funzioni, che resta comunque subordinato all'accordo tra lo Stato e le regioni in merito all'attribuzione delle risorse », e « allo scopo di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio stradale fino alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni che saranno conferite alle regioni, l'Anas continuerà a svolgere tutti i compiti, le funzioni e le attività attinenti alla gestione anche della rete stradale non rientrante in quella mantenuta alla competenza statale »;

i lavori straordinari attualmente in fase realizzativa sulla strada statale 415

sono: i lavori di completamento dello svincolo in corrispondenza della strada provinciale 159 in comune di Peschiera Borromeo e della bretella di collegamento con San Donato;

la realizzazione di uno svincolo a livelli sfalsati in corrispondenza dell'intersezione tra strada statale. n. 415 « Paullese » e la strada provinciale. n. 39 « Cerca » doveva essere iniziata e terminata, secondo la convenzione tra la regione Lombardia, l'Anas e la provincia di Milano, nell'anno 1998, mentre a tutt'oggi non esiste alcuna speranza di realizzazione relativa all'opera;

l'assessorato regionale di competenza tende a « scaricare » le responsabilità e le inadempienze sull'Anas, con un complessivo, reciproco e speculare palleggiamento di accuse tra regione ed ente, dal quale emerge una sostanziale paralisi di tutti gli interventi concordati nel corso degli anni e l'assenza di ogni realistica prospettiva di soluzione del grave problema;

le amministrazioni comunali sull'asse della « Paullese », ad esempio il comune di Mediglia, mettono in atto ulteriori interventi edilizi residenziali e commerciali che aumentano ulteriormente le necessità di flusso delle auto sulla strada medesima —:

se il Governo confermi e sostenga la necessità di riqualificazione della strada « Paullese »;

se il Governo agisca nell'ambito dei suoi compiti e prerogative per impedire che il palleggiamento delle responsabilità tra Anas e regione Lombardia porti ad una sostanziale immobilità;

se il Governo agisca, per quanto consentito dalla normativa, perché le province interessate all'asse della « Paullese » adottino i Piani territoriali di coordinamento per conseguire un equilibrato sviluppo degli insediamenti in rapporto alle infrastrutture di mobilità;

se il Governo controlli e documenti che gli stanziamenti dati alla regione Lombardia per intervenire sulla strada « Paullese » siano stati utilizzati per questa e non

siano stati dirottati su altri comparti dove resta tutta da dimostrare l'effettiva urgenza dell'intervento e comunque non erano oggetto dello stanziamento di risorse finanziarie;

se il Governo approfondisca, con appositi studi, l'eventuale responsabilità per la mancanza di interventi atti a mettere in normale sicurezza questa strada, squassata e insanguinata dagli incidenti stradali, e valuti, di conseguenza, l'opportunità di esercitare i poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

(2-02063) « Targetti, Agostini, Bartolich, Giovanni Bianchi, Brunale, Buffo, Capitelli, Chiamparino, Ciani, Copercini, Cordoni, Delbono, Duilio, Fioroni, Sergio Fumagalli, Giannotti, Manzato, Monaco, Penna, Peruzza, Pezzoni, Risari, Ruggeri, Salvati, Saonara, Stanisci, Stelluti, Trabattoni, Veltri, Armando Veneto, Vigni, Voglino, Volpini ».

(11 novembre 1999)

(Sezione 6 – Compatibilità delle norme per la protezione dei giovani sul lavoro con lo sviluppo dell'occupazione giovanile nelle piccole e medie imprese)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere – premesso che:

dal 23 ottobre 1999 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 345 del 1999 che recepisce la direttiva comunitaria n. 93/33/CEE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

la norma di recepimento – in particolare per quanto riguarda i giovani impiegati in locali esposti a più di 80 decibel nell'arco della giornata – risulta non essere adeguata alla realtà produttiva ita-

liana che si basa, per il 95 per cento sull'attività delle piccole imprese, soprattutto a carattere familiare ed artigianale;

inoltre, le organizzazioni di categoria non hanno avuto la possibilità di valutare, in fase di formazione, il provvedimento nel merito pur rilevando che il comportamento del Governo risulta essere in palese contrasto con quanto previsto dal patto sociale siglato nel dicembre 1998 ed in base al quale le direttive europee devono essere recepite solo previa concertazione delle parti sociali;

in particolare, il testo del decreto stabilisce il divieto — non indicato dalla direttiva comunitaria, la quale, tra l'altro, lascia agli stati membri la possibilità di utilizzare lo strumento delle deroghe qualora se ne presenti la necessità — di impiegare ragazzi minorenni in una serie di attività elencate nell'allegato 1 del decreto stesso, serie notevolmente ampliata rispetto a quella prevista dalla direttiva;

la situazione che si è venuta a creare, quindi, si ripercuote negativamente sia sui giovani lavoratori — oltre 50 mila ragazzi con meno di 18 anni sono occupati solo nelle imprese artigiane — che vedono in pericolo il proprio posto di lavoro, sia sugli imprenditori, che, se persistono ad avvalersi di apprendisti minori, rischiano di incorrere in sanzioni penali che prevedono l'arresto fino a 6 mesi. Ed è per questo che molti di loro hanno deciso di « congelare » i contratti con i minori nella speranza di una correzione del decreto;

per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 345 del 1999, poi, i giovani con meno di 18 anni non possono più essere impiegati in attività legate all'edilizia, al settore tessile, a quello metalmeccanico e via dicendo; come risulta da un recente studio fonometrico, infatti, in un laboratorio di falegnameria l'esposizione varia da 82 a 90 decibel, in un'azienda di pulitura di metalli i valori variano da 85 a 90 decibel, nel tessile da 80 a 95, nel settore metalmeccanico da 80 a 90 e valori analoghi si riscontrano in quello della rubinetteria e nei processi di saldatura;

non si tratta solo della salvaguardia dei minorenni dal rischio rumore, bensì si tratta di escluderli da tutti gli impieghi in cui vengono utilizzati, ad esempio, oli emulsionabili o diatermici, sostanze irritanti, colle solventi, prodotti di cosmesi o per pulizie. Questo nonostante l'applicazione di tutte le misure di protezione già previste dalla legislazione vigente nel nostro Paese in materia di tutela della salute dei giovani lavoratori —:

se non repute necessario ed urgente apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 345 del 4 agosto 1999, utilizzando eventualmente anche la possibilità di deroghe espressamente previste dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva comunitaria, al fine di adeguare il provvedimento alle reali esigenze di protezione dei giovani sul lavoro da un lato, e, dall'altro, di agevolare la formazione ed incrementare l'occupazione dei giovani soprattutto nelle piccole e medie imprese.

(2-02071) « Contento, Armani, Armaroli, Ascierio, Buontempo, Cardillo, Caruso, Colosimo, Colucci, Conti, Fini, Fiori, Galeazzi, Gnaga, Lo Porto, Mantovano, Matteoli, Mussolini, Neri, Giovanni Pace, Paggiuzzi, Pampo, Polizzi, Rasi, Antonio Rizzo, Selva, Simeone, Storace, Tosolini, Trantino, Tremaglia, Zaccaro, Carlo Pace, Tatarella, Zacchera ».

(16 novembre 1999)

(Sezione 7 — Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali in Sardegna)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

le piogge torrenziali abbattutesi nei giorni scorsi in diverse porzioni del terri-

torio della provincia di Cagliari hanno provocato vasti allagamenti e ingenti danni alle popolazioni residenti;

il Governo in conseguenza di tale evento alluvionale ha dichiarato lo stato di calamità naturale per la provincia di Cagliari —:

quali ulteriori provvedimenti concreti si intendano adottare a sostegno e risarcimento delle popolazioni colpite e per consentire la ripresa delle attività economiche danneggiate;

quali criteri si intendano individuare al fine di indirizzare le provvidenze esclusivamente a favore dei cittadini che effettivamente hanno subito un danno riferibile all'alluvione in oggetto.

(2-02072) « Massidda, Pisanu, Cuccu, Cicu, Aleffi, Possa, Marras, Porcu, Mammola, Becchetti, Di Nardo, Gramazio, Conte, Stagno d'Alcontres, Giudice, Amato, Anedda ».

(16 novembre 1999)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile, per sapere — premesso che:

nei giorni del 12, 13 e 14 novembre i territori del Basso Campidano di Cagliari, e in particolare i comuni di Assemini, Uta, Decimoputzu, Capoterra, Villasor, e altri, e del Sarrabus, nei comuni di San Vito, Villaputzu, Muravera e altri, sono stati investiti da una grave alluvione;

la grave situazione che si è creata è costata la vita a due cittadini ed ingenti danni, che possono essere oggi quantificati per approssimazione in centinaia di famiglie senza casa, nella quasi totale distruzione delle coltivazioni orticole, florovivai-

stiche e degli impianti di serricoltura, in intere greggi morte, in una compromissione anche delle attività legate alle peschiere, in notevoli danni subiti dalle infrastrutture viarie e ferroviarie;

l'eccezionalità dell'evento non fa comunque cadere il peso delle responsabilità per il compito di una vigilanza e di un controllo del territorio male assolto e per i notevoli ritardi fatti registrare nell'attuazione delle norme nazionali del 1989 a prevenzione del rischio ambientale e del dissesto idrogeologico;

valutata positivamente la dichiarazione dello stato di emergenza per le zone colpite e la sua durata fino al 31 dicembre 2000;

se non ritenga:

di destinare alle zone colpite e rendere disponibili con procedure celeri e snelle risorse adeguate affinché le popolazioni interessate e le economie dei territori investiti dal disastro, ora in ginocchio, possano presto risollevarsi e uscire dallo stato di emergenza;

onde evitare il ripetersi di situazioni così drammatiche, di mettere i comuni nelle condizioni di dotarsi di strumenti conoscitivi, tecnici e operativi più adeguati;

rinvviare e sospendere i trasferimenti degli addetti alle forze dell'ordine, in particolare dei vigili del fuoco, impegnate in Sardegna in questo momento di grande emergenza;

prendere in considerazione la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette ed indirette dei contributi previdenziali delle aziende danneggiate.

(2-02076) « Mussi, Dedoni, Cherchi, Attili, Carboni, Altea ».

(17 novembre 1999)